

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 24/02/2015

n. 3668

Classificazioni: Infortuni sul lavoro

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO	Pietro	-	Presidente	-
Dott. ARIENZO	Rosa	-	Consigliere	-
Dott. FERNANDES	Giulio	-	rel. Consigliere	-
Dott. GARRI	Fabrizia	-	Consigliere	-
Dott. MANCINO	Rossana	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4885-2013 proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FAVATA EMILIA e LUCIANA ROMEO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

L.R.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 235/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 24.1.2012, depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 15 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza del 10 febbraio 2012 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado che l'aveva rigettata, accoglieva la domanda proposta da L.R. nei confronti dell'INAIL ed intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a godere di una rendita per i postumi derivati dalla malattia professionale (epicondilita al gomito destro) contratta a causa dell'attività lavorativa e per gli aggravamenti dei postumi residuati dagli infortuni occorsigli nel (OMISSIS) e condannava l'istituto al pagamento in favore del L. dell'indennizzo per danno biologico pari al 9% di invalidità permanente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

La Corte territoriale fondava la decisione sulle risultanze della CTU nuovamente espletata in appello.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'INAIL affidato due motivi. Il L. è rimasto intimato.

Il ricorrente istituto deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni pubblicato il

25.7.2000 (primo motivo) nonchè del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74 (secondo mezzo) evidenziando che la Corte di appello di Lecce aveva erroneamente applicato la normativa introdotta dal citato D.Lgs. n. 38 del 2000 mentre l'oggetto del giudizio atteneva a malattie professionali ed infortuni antecedenti al (OMISSIS) disciplinati dal T.U. n. 1124 del 1965.

Precisa: che il L., nella domanda amministrativa del 1.12.2006, aveva chiesto il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi degli infortuni subiti dal (OMISSIS) nonchè della malattia professionale; che dalla CTU espletata in appello si evinceva che la tecnopatia denunciata era stata riconosciuta come tale a far data dal marzo 1995 epoca in cui, per la prima volta, era indicata come malattia professionale nella certificazione del 28.3.1995; che gli infortuni sul lavoro erano tutti compresi tra il (OMISSIS); che i postumi invalidanti attribuiti alla malattia professionale erano da individuare nella misura del 5% che, sommati a quelli inerenti agli infortuni sul lavoro, determinavano un danno complessivo pari al 9%.

Entrambi i motivi sono fondati.

Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento.

(Cass. n. 9956 del 05/05/2011; Cass. n. 17089 del 21/07/2010).

Orbene nel caso in esame la malattia professionale si era verificata e manifestata (arg. D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 135) nel marzo 1995 e gli infortuni erano occorsi tutti anteriormente al 1999 sicchè i relativi postumi permanenti andavano valutati in termini di incidenza sulla attitudine al lavoro e avrebbero potuto dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore all'11%.

La Corte territoriale non si è attenuta a tale regola, attribuendo all'assicurato un indennizzo in capitale in relazione ad un danno biologico valutato nella misura del 9%.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone, ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della impugnata sentenza e valuterà il Collegio se rinviare ad altra Corte di appello o decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto."

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente la riportata relazione e, dunque, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigetta la originaria domanda del L..

Quanto alla regolamentazione delle spese dell'intero processo le stesse vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'alternativo esito dei gradi merito.

Al presente giudizio, introdotto con ricorso notificato in data successiva al 31/1/2013, va applicata

la legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Diritto

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015

Note

Utente: LUCA MAGNI

www.iusexplorer.it - 21.04.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156